

(N. 263)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1979

#### Avanzamento dei sottufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — L'avanzamento dei sottufficiali delle categorie in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è attualmente disciplinato secondo le seguenti norme:

a) *per l'Esercito*: l'articolo 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, stabilisce che i sottufficiali richiamati in servizio temporaneo, possono conseguire la promozione al grado superiore con le stesse norme vigenti per i sottufficiali in servizio permanente. Nessuna possibilità di avanzamento hanno invece i sottufficiali in congedo ilimitato;

b) *per la Marina*: l'articolo 82 del vigente testo unico sull'ordinamento del CEMM,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, consente a tutti i sottufficiali in congedo di progredire di un solo grado (compresa la nomina a sottotenente del CEMM). L'avanzamento ha luogo ad anzianità, per ruolo e per grado, nei limiti fissati per sopperire alle necessità della mobilitazione.

Inoltre, l'articolo 2 della legge 25 agosto 1940, n. 1291, stabilisce che, in via straordinaria, può essere conferito il grado di sergente, secondo capo, capo di 3<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> o 1<sup>a</sup> classe ai militari ed ai sottufficiali del CEMM che, qualunque sia il grado da essi rivestito, siano riconosciuti idonei a tale conferimento per elevati titoli di studio conseguiti prima o dopo il congedo, o per comprovata spe-

ciale competenza acquisita, durante il congedo, nell'esercizio di particolari attività;

c) per l'*Aeronautica*: l'articolo 109 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, dispone che i sottufficiali in congedo non possono in tempo di pace conseguire avanzamento, fatta eccezione:

per i piloti e specialisti in regolare servizio presso le linee di navigazione aerea, quando abbiano svolto notevole attività professionale inerente al ruolo ed alla categoria di appartenenza;

per i piloti e specialisti che abbiano compiuto tre allenamenti o addestramenti annuali;

per i sottufficiali richiamati per mobilitazione o per altre esigenze speciali.

Lo stesso articolo 109 stabilisce inoltre che, in via eccezionale, può essere conferito il grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe ai piloti e specialisti in servizio presso le linee di navigazione aerea, quando abbiano compiuto 500.000 Km. di volo, esercitando un'attività professionale corrispondente a quella del ruolo e categoria di appartenenza.

L'accennata diversità di criteri nell'avanzamento dei sottufficiali in congedo delle tre Forze armate, non giustificata da particolari ragioni, ha fatto avvertire l'esigenza di un riesame globale della materia, in modo da dare alla stessa una disciplina organica ispirata a criteri il più possibile uniformi.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge suddiviso in quattro capi, riguardanti rispettivamente: le norme di carattere generale per l'avanzamento dei sottufficiali in congedo; l'avanzamento dei sottufficiali in congedo illimitato; l'avanzamento dei sottufficiali richiamati in servizio temporaneo; il conferimento, in via straordinaria, dei gradi di sottufficiale.

In particolare, con l'articolo 1 si stabilisce che l'avanzamento dei sottufficiali in congedo deve in ogni caso seguire quello dei parigrado in servizio permanente.

Gli articoli dal 2 al 5 dettano le norme per l'avanzamento dei sottufficiali in congedo illimitato, prevedendo che tale avanzamento abbia luogo ad anzianità e limitatamente al grado immediatamente superiore a quello

rivestito all'atto del collocamento in congedo, indipendentemente dal compimento di periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco e dal superamento di corsi od esami, previa formazione di apposite aliquote di scrutinio, da determinarsi in relazione alle esigenze di mobilitazione, e mediante la compilazione di quadri di avanzamento con validità fino al loro esaurimento. Per ciascuna Forza armata sono altresì indicate le autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

L'articolo 6 riproduce le vigenti disposizioni in materia di nomina a guardiamarina del CEMM dei capi di 1<sup>a</sup> classe della Marina (articolo 82 del vigente testo unico sull'ordinamento del CEMM), aggiungendo un'apposita norma per disciplinare l'iscrizione di detti sottufficiali, all'atto della nomina a sottotenente, nel ruolo degli ufficiali della riserva di complemento o del complemento del CEMM, a seconda che abbiano o meno compiuto il 58° anno di età.

L'articolo 7 prevede la nomina a sottotenente della riserva di complemento, a domanda, dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, di grado non inferiore a maresciallo maggiore o a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe, provenienti dal ruolo speciale per mansioni di ufficio e cessati dal servizio permanente per raggiunto limite di età o, in anticipo a tale limite, per formazione di vacanza organica. Tale nomina, in analogia a quanto previsto per i sottufficiali della Marina, vuol costituire un riconoscimento del lungo servizio prestato. La norma non è applicabile ai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri i quali possono conseguire all'atto della cessazione dal servizio la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

L'articolo 8 è inteso a disciplinare l'avanzamento al grado superiore dei sottufficiali richiamati in servizio temporaneo, con modalità analoghe a quelle previste per i parigrado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma.

L'articolo, estendendo sostanzialmente la normativa già vigente per l'Esercito, prevede che i sottufficiali richiamati potranno es-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sere valutati per l'avanzamento dopo aver compiuto almeno dodici mesi di servizio e gli stessi periodi di attribuzioni specifiche e di imbarco previsti per i sottufficiali in servizio permanente. Ciò, sia al fine di acquisire sufficienti elementi di valutazione, sia al fine di evitare che gli interessati possano essere promossi al grado superiore, a seguito di brevi periodi di richiami (ad esempio per istruzione o addestramento o per altre occasionali e speciali esigenze), creando in tal modo motivi di sperequazione nei riguardi dei sottufficiali in servizio permanente o continuativo. L'avanzamento dei sottufficiali richiamati in servizio temporaneo avrà luogo ad anzianità e fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Le esclusioni definitive dall'avanzamento deriveranno da due giudizi di non idoneità, pronunciati a distanza non inferiore a 10 mesi.

L'articolo 9 prevede il conferimento, in via straordinaria, di uno dei gradi di sottufficiale al personale in congedo che abbia conseguito elevati titoli di studio od una speciale competenza professionale utile per le Forze armate. In sostanza tale disposizione è inte-

sa ad estendere le norme già in vigore per i militari ed i sottufficiali in congedo della Marina (legge 25 agosto 1940, n. 1291) e per i piloti e gli specialisti dell'Aeronautica, limitatamente al conferimento del grado di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe (articolo 109 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744).

Con l'articolo 10 si provvede all'abrogazione delle norme vigenti per l'avanzamento dei sottufficiali in congedo delle tre Forze armate, ivi comprese le disposizioni relative all'avanzamento di un solo grado, previsto per i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica richiamati in servizio perchè residenti nei territori considerati inaccessibili (legge 26 giugno 1965, n. 808).

Le disposizioni sopra illustrate non comportano maggiori oneri finanziari dato che i richiami in servizio temporaneo dei sottufficiali in congedo sono disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento decaduto per fine legislatura e viene presentato nel testo dell'atto del Senato numero 620.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****NORME GENERALI****Art. 1.**

I sottufficiali di complemento e della riserva in congedo illimitato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono conseguire avanzamento secondo le norme della presente legge.

L'avanzamento segue quello dei parigrado di maggiore od eguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi dall'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Nei riguardi dei sottufficiali in congedo si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'avanzamento dei parigrado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma.

**CAPO II****AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI  
IN CONGEDO ILLIMITATO****Art. 2.**

I sottufficiali in congedo illimitato possono conseguire, dopo la cessazione dal servizio permanente, dalle ferme volontarie o rafferme, dal servizio di prima nomina e, per i vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri, dal servizio continuativo, un solo avanzamento al grado di sottufficiale immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del collocamento in congedo, indipendentemente dal compimento di periodi di attribuzioni spe-

cifiche o di imbarco, dalla frequenza di corsi o dal superamento di esami.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

#### Art. 3.

Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze della mobilitazione, le aliquote di ruolo dei sottufficiali di complemento e della riserva in congedo illimitato da valutare per l'avanzamento.

I sottufficiali compresi nelle aliquote di ruolo di cui al precedente comma non possono essere valutati se non siano stati riconosciuti incondizionatamente idonei al servizio militare.

#### Art. 4.

I giudizi di avanzamento per i sottufficiali in congedo illimitato sono pronunciati:

a) *per l'Esercito:*

Arma dei carabinieri — in primo grado dall'aiutante maggiore della legione territoriale di residenza e in secondo grado dal comandante della legione stessa;

altre Armi e Servizi — in primo grado da un ufficiale superiore del distretto militare di residenza e in secondo grado dal comandante del distretto stesso;

b) *per la Marina:*

da sergente fino al grado di capo di 1<sup>a</sup> classe — dalla commissione o sottocommissione di avanzamento, secondo quanto è previsto dall'articolo 56 del testo unico sulle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

da capo di 1<sup>a</sup> classe a guardiamarina del CEMM — dalla commissione ordinaria di avanzamento, di cui agli articoli 17 e 189 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avan-

zamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

c) *per l'Aeronautica:*

in primo grado, dal capo dell'Ufficio ordinamento e personale del comando di regione aerea competente per territorio e in secondo grado dal comandante della regione stessa.

#### Art. 5.

I sottufficiali in congedo illimitato giudicati idonei sono iscritti in appositi quadri di avanzamento, formati per ciascun ruolo, categoria o specialità, in base alle norme vigenti per i parigrado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma. Detti quadri hanno validità fino al loro esaurimento.

#### Art. 6.

I capi di 1<sup>a</sup> classe in congedo illimitato della Marina possono conseguire la nomina a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) delle categorie in congedo, nei ruoli di cui al secondo comma dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del CEMM, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

La nomina ha luogo ad anzianità, nei limiti fissati dal Ministro in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione. Non è richiesto il superamento di esami od il compimento di periodi di imbarco o di attribuzioni specifiche.

Per lo scrutinio e per la nomina a guardiamarina in ciascun ruolo degli ufficiali del CEMM si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, tenuto conto di quanto prescritto agli articoli 1, 3, 5 e 6 della presente legge.

Ai sensi di quanto previsto dalla tabella 4 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, i capi di 1<sup>a</sup> classe di complemento, nominati guardiamarina, sono iscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento del CEMM se non

hanno compiuto il 58° anno di età ovvero nei ruoli degli ufficiali della riserva di complemento del CEMM se hanno compiuto tale età.

I capi di 1<sup>a</sup> classe della riserva, nominati guardiamarina, sono iscritti nei ruoli degli ufficiali della riserva del CEMM.

Nei riguardi dei capi di 1<sup>a</sup> classe, compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per l'avanzamento, che si trovano richiamati in temporaneo servizio, il giudizio di avanzamento è sospeso. Essi sono valutati al termine del periodo di richiamo e, se idonei, conseguono la nomina a sottotenente del CEMM con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se la valutazione non fosse stata sospesa.

#### Art. 7.

I sottufficiali in congedo illimitato dell'Esercito e dell'Aeronautica, di grado non inferiore a maresciallo maggiore o a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe, provenienti dal ruolo speciale per mansioni di ufficio e cessati dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, possono conseguire a domanda, se idonei, la nomina a sottotenente della riserva di complemento nell'Arma, Corpo o Servizio determinati dalla competente Autorità giudicatrice, se appartenenti all'Esercito, o dalla Commissione ordinaria di avanzamento, se appartenenti all'Aeronautica.

La nomina a sottotenente è effettuata senza iscrizione in quadro di avanzamento e ha decorrenza dalla data di cessazione dal servizio permanente.

Nel caso in cui il sottufficiale da tale data sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, consegue la nomina, dopo ultimato il periodo di richiamo, con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, ai soli effetti giuridici.

La nomina a sottotenente dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri continua ad essere regolata dall'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

## CAPO III

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI  
RICHIAMATI IN SERVIZIO TEMPORANEO

## Art. 8.

I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati in servizio temporaneo da almeno un anno, qualora non siano già compresi nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 3, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od uguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dall'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali richiamati in servizio temporaneo devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali parigrado citati nel precedente comma.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro.

I giudizi di avanzamento dei sottufficiali di complemento e della riserva richiamati in servizio temporaneo sono espressi dalle commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per l'avanzamento dei parigrado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma.

## CAPO IV

## CONFERIMENTO DI GRADI

## Art. 9.

In casi eccezionali può essere conferito, in via straordinaria, il grado di sergente, sergente maggiore, maresciallo ordinario o capo o maggiore e gradi corrispondenti, sen-



za tener conto del grado rivestito, dell'anzianità posseduta e del ruolo, categoria e specialità di provenienza, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica o del Corpo equipaggi militari marittimi delle categorie in congedo che, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, siano giudicati idonei a tale conferimento per elevati titoli di studio conseguiti prima o dopo il congedo, o per comprovata speciale competenza acquisita durante il congedo, nell'esercizio di particolari attività.

Nella Marina e nell'Aeronautica, all'atto del conferimento dei gradi suindicati, i sottufficiali ed i militari di cui al precedente comma, possono, in relazione alle esigenze organiche e della mobilitazione, essere trasferiti dalla categoria o specialità di appartenenza ad altra categoria o specialità di più utile impiego.

Il conferimento dei gradi di cui al presente articolo ha luogo previo giudizio delle competenti commissioni di avanzamento o autorità giudicatrici di ciascuna Forza armata e può essere disposto, previo nulla osta della Forza armata di appartenenza, anche nell'ambito di altra Forza armata.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, dell'articolo 82 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1940, numero 1291, e dell'articolo 109 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto non compatibile con le presenti disposizioni. È altresì abrogata la disposizione dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, nella parte relativa all'avanzamento di un solo grado dei sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica richiamati in servizio perchè residenti in territori considerati inaccessibili.